

Massima numero 44 del 13 novembre 2019

Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Arcas S.p.A. – Procedura aperta per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso edilizio di titolarità dell'Università degli Studi di Milano, sito in Milano via Mercalli n. 23 e per il relativo sviluppo ed ampliamento degli spazi ad uso didattico - Importo a base di gara: euro 12.258.411,69 - S.A.: Università degli Studi di Milano.

Riferimenti normativi: Art. 95, comma 10, d. lgs. 50/2016 ;Art. 97, comma 5, lett. d); Art. 83, comma 9, d. lgs. 50/2016

Parole chiave: Offerta economica - costi della manodopera - mancata indicazione costi del subappaltatore – verifica congruità - esclusione - legittimità

L'obbligo di indicare i costi della manodopera in sede di offerta deve intendersi riferito anche ai costi sopportati dal subappaltatore, al fine di poter verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità dell'offerta. La parziale quantificazione e indicazione dei costi della manodopera costituisce una lacuna non suscettibile di soccorso istruttorio.